



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/08/2010

ADDI' 07/08/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA DELLA PISANA 130 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MAITEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	ZAPPALA'	Stefano	"
CETICA	Stefano	"	ZAZZA	Maria	"
DI PROLANTONIO	Pietro	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO

DELIBERAZIONE N. 361

Oggetto:

Approvazione degli "Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione o formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Anno formativo 2010-2011" - Assegnazione e ripartizione di risorse.



Oggetto: Approvazione degli "Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Anno formativo 2010-2011" - Assegnazione e ripartizione di risorse.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA della Presidente della Regione Lazio di concerto con l'Assessore alla Formazione e Lavoro;

VISTO l'articolo 7 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 32 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010

VISTA la propria deliberazione n. 525 del 10 luglio 2009 concernente: "Approvazione del "Sistema formativo regionale: Obbligo di istruzione, diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale, percorsi di istruzione e formazione professionale. - Indirizzi e linee guida per le Province in materia di attività formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Anno formativo 2009/2010" - Assegnazione e ripartizione risorse";

RICHIAMATI tutti gli atti della Comunità Europea, la normativa statale, la normativa regionale e gli atti amministrativi ivi indicati;

VISTO, in particolare, l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative della messa a regime del sistema del secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTO, inoltre, l'Accordo del 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dal citato Accordo 29 aprile 2010:

- vanno individuate le competenze di base che tutti gli studenti devono acquisire nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 17 del D .Lgs. n. 226 del 2005, con riferimento a quanto previsto nel regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nei percorsi medesimi ai sensi dell'art. 64, comma 4 bis, della Legge 6 agosto 2008, n. 133 ;
- è necessario che le Regioni completino l'applicazione dei criteri contenuti nell'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione

di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 novembre 2007, che costituisce parte integrante della citata intesa ;

occorre completare e ridefinire - in vista della messa a regime dei livelli essenziali dei percorsi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d) - il repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 febbraio 2009 sopra citato, con il quale sono stati raccolti i risultati della sperimentazione realizzata a seguito dell'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003 richiamato in premessa ;

- è opportuno richiamare i livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n . 226 del 2005, che costituiscono il riferimento per la disciplina specifica che ciascuna Regione deve definire a norma dell'articolo 27, comma 2, per il passaggio al nuovo ordinamento;
- occorre monitorare costantemente l'attuazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, ai fini di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n . 76 del 2005 in merito all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione almeno sino al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età;

**CONSIDERATO che:**



- l'anno scolastico e formativo 2010-2011 costituisce il primo anno di avvio dei percorsi triennali di istruzione e formazione, dovendosi considerare conclusa la fase sperimentale;
- l'avvio della messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n . 226, in concomitanza con il riordino del sistema di Istruzione di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legge n . 112/08, convertito dalla legge n . 133/08, riguarda per il primo anno di attuazione 2010/2011, i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo medesimo.
- tali percorsi vengono attuati, sulla base della specifica disciplina definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali indicati dal citato Capo III;
- devono essere definite le linee guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge n . 40/07, per realizzare raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito Repertorio nazionale;

VISTO il decreto MIUR 27 gennaio 2010, n. 9 sulla certificazione dell'obbligo di istruzione assolto nel sistema scolastico e nei percorsi di IeFP;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 3 del 15 gennaio 2010 con la quale sono definiti i termini di scadenza per l'iscrizione nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale regionale valido per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 17 del 18 febbraio 2010 con la quale sono ulteriormente specificate - nella fase transitoria relativa all'anno scolastico 2010-2011, in attesa della compiuta attuazione delle norme che disciplinano i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05 - le regole per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo;

TENUTO necessario consentire, alle famiglie dei minori che hanno presentato domanda di iscrizione al primo anno dei percorsi triennali di istruzione e formazione di assolvere comunque l'obbligo di istruzione previsto dalle norme sopra richiamate;



361 - 7 AGO. 2010 *sn*

*JA*  
**CONSIDERATA** la necessità di raccogliere e consolidare i risultati conseguiti dal 2003 al 2009 in attuazione dell'Accordo quadro sopra richiamato, con riferimento al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale funzionanti nell'anno scolastico e formativo 2010/2011 e sino alla completa applicazione dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005;

**CONSIDERATA** la necessità di avviare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005 sopra citato, il 1° anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

**RITENUTO** a tal fine opportuno, per consentire l'avvio dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, validi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, relativi all'anno scolastico e formativo 2010-2011, nelle more dell'esercizio della funzione legislativa regionale in materia e in attesa dell'emanazione degli atti di competenza dello Stato necessari per la completa attuazione del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, adeguare le linee guida, adottate con DGR n. 525 del 10 luglio 2009, con quanto previsto dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 che regola il primo anno di attuazione dei suddetti percorsi.

**VISTA** la nota prot. n. 277/SP del 2 marzo 2010, adottata congiuntamente dalla Regione Lazio e dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio, recante "percorsi triennali di istruzione e formazione professionale validi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Iscrizioni per l'a. sc.2010/11." con la quale sono state individuate le modalità per l'iscrizione ai percorsi triennali per l'anno 2010-2011;

**PRESO ATTO** dell'alto numero di domande di iscrizione al primo anno dei percorsi triennali per l'anno scolastico e formativo 2010-2011, presentate dalle famiglie dei minori frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, entro la data del 26 marzo 2010, sulla base di quanto indicato nella suddetta circolare prot. N. 277/SP;

**RILEVATO** che:

sulla base dell'offerta formativa presentata dalle Province e delle preiscrizioni effettuate dalle famiglie dei minori alla data del 26 marzo 2010 è necessario attivare i corsi di prima annualità di seguito indicati:

- Provincia di Frosinone 14 prime annualità per un totale di 298 alunni;
- Provincia di Latina 16 prime annualità per un totale di 356 alunni;
- Provincia di Roma 91 prime annualità per un totale di 2014 alunni;
- Provincia di Rieti 7 prime annualità per un totale di 135 alunni;
- Provincia di Viterbo 7 prime annualità per un totale di 144 alunni;

**CONSIDERATO** che, in base del costo massimo ammesso per ciascun corso, pari a € 110.000,00, per il finanziamento delle prime annualità sopra indicate sono necessari complessivamente € 14.700.000,00;

**EVIDENZIATO** che:

- il finanziamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione fino a 16 anni nel primo biennio dei percorsi di istruzione e formazione professionale avviene con fondi regionali e statali;
- per detto assolvimento, relativamente all'anno scolastico e formativo 2010-2011, sono stati stanziati complessivamente Euro 30.000.000,00 a valere sul capitolo F21503, competenza 2010; per quanto concerne il terzo anno dei percorsi triennali sperimentali, avviati nell'anno scolastico e formativo 2008-2009, e i percorsi di durata inferiore al triennio (biennali), il finanziamento avverrà con risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (F.S.E.), obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, P.O.R. 2007-2013 per un ammontare complessivo pari a €



27.215.491,26, di cui € 17.500.000,00 a valere sull'Asse III - inclusione sociale e € 9.715.491,26 a valere sull'Asse II - occupabilità;

l'utilizzo di dette risorse a valere sul FSE, Assi II e III, per il finanziamento dei percorsi di cui sopra, è coerente con le finalità del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.), obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, P.O.R. 2007-2013;

per il finanziamento delle prosecuzioni al secondo anno dei percorsi triennali sperimentali avviati nell'anno scolastico e formativo 2009-2010 sono complessivamente necessari, quale fabbisogno preventivo di finanziamento, € 16.306.895,01, a valere sul capitolo F21503;

- a seguito della determinazione dirigenziale n. D3716 del 6/11/2009, concernente "Attuazione DGR n. 525 del 10/07/2009 concernente "Approvazione del "Sistema formativo regionale: Obbligo di istruzione, diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale, percorsi di istruzione e formazione professionale. - Indirizzi e linee guida per le Province in materia di attività formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Anno formativo 2009/2010" - Assegnazione e ripartizione risorse." Finanziamento risorse aggiuntive per € 6.000.000,00 - capitolo F21503 - esercizio finanziario 2009." Impegno e Liquidazione a favore delle Province del Lazio." a favore della Provincia di Roma è già stata impegnata la somma complessiva di € 4.796.453,60 di cui € 2.398.226,80 per il finanziamento delle prime annualità per l'anno formativo 2009-2010 ed € 2.398.226,80 per il finanziamento delle prosecuzioni nel 2010/2011;
- conseguentemente la somma complessiva necessaria per il finanziamento delle prosecuzioni è pari in via preventiva ad € 13.908.668,21 come specificato nella tabella che segue:

Provincia	Importo
Frosinone	€ 1.422.960,00
Latina	€ 1.682.670,00
Rieti	€ 676.500,00
Roma	€ 9.609.088,00
Viterbo	€ 517.450,00
Totale	€ 13.908.668,00

**ACCERTATO che:**


- le risorse stanziare nel bilancio di competenza 2010, capitolo F21503, pari a € 30.000.000,00 sono sufficienti a garantire le prosecuzioni delle seconde annualità 2010-2011 e a coprire tutte le preiscrizioni effettuate dalle famiglie in ottemperanza alla sopraccitata nota circolare prot. N. 277/SP del 2 marzo 2010, per un fabbisogno complessivo pari ad € 28.608.688,00;
- sono, pertanto, disponibili ulteriori risorse pari ad € 1.391.312,00;

**PRESO ATTO** che relativamente all'anno scolastico e formativo 2009-2010 e all'anno scolastico e formativo 2010-2011 potrebbero non essere previsti finanziamenti ad opera del MIUR per le attività delle istituzioni scolastiche partner in convenzione con gli enti di formazione;

**CONSIDERATO NECESSARIO** trasferire alle Province le risorse disponibili pari ad € 1.391.312,00, per la realizzazione di azioni di sostegno al complessivo sistema dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale;

**RITENUTO** al riguardo che:



-  - tali fondi non possano essere destinati per l'attivazione di ulteriori percorsi triennali rispetto a quelli derivanti dalle preiscrizioni ai sensi della citata nota protocollo 277/ SP del 2 marzo 2010; detti fondi debbano essere utilizzati in via prioritaria:
- per il finanziamento delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche partner in convenzione con gli enti di formazione;
  - per il monitoraggio, il controllo e la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei percorsi triennali avviati;

RITENUTO OPPORTUNO, inoltre, adottare, nell'allocazione dei fondi disponibili suddetti, un criterio di distribuzione in valori proporzionali al volume complessivo dei corsi di prima e seconda annualità 2010-2011 come evidenziato nella tabella che segue:

Provincia	Numero di corsi di I e II annualità	Risorse
Frosinone	28	€ 134.798,39
Latina	32	€ 154.055,31
Rieti	15	€ 72.213,43
Roma	202	€ 972.474,13
Viterbo	12	€ 57.770,74
Totale	289	€ 1.391.312,00

VISTO il documento "Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - Anno formativo 2010-2011", che contiene, tra l'altro, l'assegnazione e la ripartizione delle risorse alle Province e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO pertanto di:

- consentire l'avvio dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, validi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, relativi all'anno scolastico e formativo 2010-2011, nelle more dell'esercizio della funzione legislativa regionale in materia e in attesa dell'emanazione degli atti di competenza dello Stato necessari per la completa attuazione del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- adeguare le linee guida, adottate con DGR n. 525 del 10 luglio 2009, con quanto previsto dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 che regola il primo anno di attuazione dei suddetti percorsi.
- approvare l'allegato documento "Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Anno formativo 2010-2011" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- destinare per l'anno formativo 2010/2011 alle prime e seconde annualità dei percorsi triennali di istruzione e formazione la somma di € 28.608.688,00 a valere sul capitolo F21503, competenza 2010, che presenta le necessarie disponibilità, oltre alle risorse già assegnate ed impegnate a favore della Provincia di Roma pari a € 2.398.226,80;
- destinare le ulteriori risorse disponibili, pari ad € 1.391.312,00, a valere sul capitolo F21503 competenza 2010, per azioni di sostegno al complessivo sistema dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, come previsto dalla narrativa che precede;

- destinare per il terzo anno dei percorsi triennali sperimentali, la somma di € 17.500.000,00 a valere sull'Asse III - inclusione sociale del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.), obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, P.O.R. 2007-2013;
- destinare per i percorsi di durata inferiore al triennio (biennali), la somma di € 9.715.491,26 a valere sull'Asse II - occupabilità del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.), obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, P.O.R. 2007-2013;
- assegnare alle singole Province del Lazio, per la realizzazione delle prime e delle seconde annualità dei percorsi triennali, per il terzo anno 2010-2011 dei percorsi triennali sperimentali avviati nel 2008-2009, per i percorsi di durata inferiore al triennio e per la realizzazione delle azioni di sostegno al sistema dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale le somme ripartite così come nel documento allegato alla presente deliberazione "Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - Anno Formativo 2010-2011";

Esperita la procedura di concertazione

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano


- di consentire l'avvio dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, validi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, relativi all'anno scolastico e formativo 2010-2011, nelle more dell'esercizio della funzione legislativa regionale in materia e in attesa dell'emanazione degli atti di competenza dello Stato necessari per la completa attuazione del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- di adeguare le linee guida, adottate con DGR n. 525 del 10 luglio 2009, con quanto previsto dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 che regola il primo anno di attuazione dei suddetti percorsi;
- di approvare l'allegato documento "Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Anno formativo 2010-2011" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di destinare per l'anno formativo 2010/2011 alle prime e seconde annualità dei percorsi triennali di istruzione e formazione la somma di € 28.608.688,00 a valere sul capitolo F21503, competenza 2010, che presenta le necessarie disponibilità, oltre alle risorse già assegnate ed impegnate a favore della Provincia di Roma pari a € 2.398.226,80;
- di destinare per il terzo anno dei percorsi triennali sperimentali, la somma di € 17.500.000,00 a valere sull'Asse III - inclusione sociale del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.), obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, P.O.R. 2007-2013;
- di destinare per i percorsi di durata inferiore al triennio (biennali), la somma di € 9.715.491,26 a valere sull'Asse II - occupabilità del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.), obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, P.O.R. 2007-2013;
- di assegnare alle singole Province del Lazio, per la realizzazione delle prime e delle seconde annualità dei percorsi triennali, per il terzo anno 2010-2011 dei percorsi triennali sperimentali avviati nel 2008-2009, per i percorsi di durata inferiore al triennio e per la realizzazione delle azioni di sostegno al sistema dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale le somme ripartite così come nel documento allegato alla presente deliberazione "Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - Anno Formativo 2010-2011";

I direttori della Direzione Regionale Istruzione, Programmazione dell'offerta scolastica e formativa, Ufficio di diritto allo studio e della Direzione Regionale Formazione Professionale, FSE e altri Interventi finanziati provvederanno ai successivi atti nell'ambito delle rispettive competenze.



361 - 7 AGO. 2010. R

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.sirio.regione.lazio.it](http://www.sirio.regione.lazio.it)



allegato linee guida.doc

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 10 AGO. 2010





361 *Pa*  
7 AGO. 2010  
DEL .....


ALLEGATO



INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER LE PROVINCE IN MATERIA  
DI PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI AL CAPO III  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 OTTOBRE 2005, N. 226

Anno formativo 2010-2011


IL PRESENTE ALLEGATO SI COMPONE DI N° 18 PAGINE






**Indice:**

<b>Premessa</b>	
1. Finanziamento delle attività	Pag. 3
2. Modalità di attivazione delle prime annualità e procedure	Pag. 5
3. Sistema regionale di monitoraggio, finalità e procedure	Pag. 6
4. Quadro delle azioni formative	Pag. 7
5 Obiettivi	Pag. 7
6 Destinatari	Pag. 8
7 Caratteristiche dei percorsi	Pag. 9
8. Figure professionali di riferimento e Obiettivi formativi	Pag. 9
9. Durata, caratteristiche e competenze in esito al percorso	Pag. 10
10. Criteri e modalità della valutazione periodica e finale	Pag. 10
11. Attività di stage e tirocinio	Pag. 11
12. Personalizzazione del percorso formativo	Pag. 11
13. Metodologie didattiche adottate	Pag. 11
14. Monitoraggio e valutazione dei risultati	Pag. 12
15 Sistema informativo e di monitoraggio regionale	Pag. 12
16 Indicazioni per la formazione dei corsi	Pag. 12
17. Istituzioni formative e scolastiche coinvolte	Pag. 13
18. Organi responsabili del progetto e dei percorsi	Pag. 13
19. Tipologia delle risorse professionali impiegate e loro requisiti	Pag. 14
20 Requisiti delle strutture formative sede dei corsi	Pag. 15
21. Misure di accompagnamento	Pag. 15
22 Passaggi	Pag. 15
23 Personalizzazione del percorso	Pag. 16
24. Misure di sistema	Pag. 16
25 Monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati	Pag. 16
26 Riparametrazione dei costi	Pag. 16
27 Piano di qualificazione del sistema di istruzione e formazione professionale	Pag. 17
28 Nuovo accreditamento delle strutture di istruzione e formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni	Pag. 17





## Premessa

Il presente documento contiene le linee guida e gli indirizzi per le Province riguardanti i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale validi per assolvere all'obbligo di istruzione e al diritto/dovere di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

Le presenti linee guida sono riferite soltanto ai percorsi avviati nell'anno scolastico e formativo 2010-2011, che rappresenta il primo anno di attuazione della Riforma del sistema di istruzione e formazione professionale sulla base delle norme condivise in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome con l'Accordo del 29 Aprile 2010.

Per quanto attiene i percorsi triennali sperimentali avviati nei precedenti anni formativi, invece, gli stessi seguono le regole stabilite dalle linee guida approvate con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 602/2008 e s.m.i. e n. 525/2009.

Per i percorsi di durata inferiore al triennio di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) delle Linee guida allegate alla D.G.R. n. 525/2009, inoltre, valgono le regole ivi previste.

Accanto ai percorsi triennali continua - per il prossimo anno scolastico - l'offerta degli istituti professionali di stato, i quali - in regime surrogatorio - possono rilasciare qualifiche triennali statali sulla base dell'ordinamento previgente come previsto nell'art. 8, comma 5 del Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Costituiscono il riferimento per l'attivazione dei percorsi formativi oggetto della presente direttiva, le seguenti disposizioni:

- decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione e art. 1, comma 624, come modificato a norma della legge 133/2008
- legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1-quinquies
- decreto MIUR 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione che prevede, tra l'altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio"
- intesa, del 20 marzo 2008, tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;






- decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 13, articolo 64, comma 4bis, che modifica il comma 622, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo l'assolvimento del nuovo obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III, del d.lgs. 226/2005, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute dei percorsi sperimentali, di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003;
- Decisione, relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)" del 15 dicembre 2004
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente – EQF, del 23 aprile 2008
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale ((ECVET)
- Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003 per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004, di un offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale
- Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i sistemi
- Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 5 febbraio 2009 per l'avvio della messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
- Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
- decreto MIUR 27 gennaio 2010, n. 9 sulla certificazione dell'obbligo di istruzione assolto nel sistema scolastico e nei percorsi di IeFP

I percorsi triennali dovranno essere attuati, nel rispetto dei livelli essenziali del capo III del legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 come specificati nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 29 aprile 2010 di seguito riportati:

- livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 15 d.lgs 226/2005
- livelli essenziali dell'offerta formativa, di cui all'articolo 16 d.lgs 226/2005
- livelli essenziali dell'orario minimo annuale e articolazione dei percorsi formativi triennali, di cui all'articolo 17 d.lgs 226/2005;
- livelli essenziali dei percorsi, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), b), c) e d) d.lgs 226/2005.  
Per i livelli essenziali di cui alla lettera b) relativi alle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, si fa riferimento ai risultati di apprendimento relativi alle competenze, conoscenze e abilità di cui agli allegati 1 e 2 del Regolamento di cui al DM 139/2007, nonché alle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. I risultati di apprendimento costituiscono la base culturale generale di riferimento per lo sviluppo nel terzo anno dei percorsi per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale delle





competenze definite a partire dal quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e nel rispetto della specifica fisionomia dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Per le figure e le aree professionali di cui alla lettera d), nonché per gli standard formativi minimi relativi alle competenze professionali di cui alla lettera b), per il primo anno 2010/2011 di attuazione, si assumono le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010

- livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze, di cui all'articolo 20
- livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi, di cui all'articolo 21 d.lgs 226/2005, per i quali, in via transitoria, si fa riferimento a quanto previsto dall'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto interministeriale 29 novembre 2007, che ne costituisce parte integrante.
- valutazione, di cui all'articolo 22 d.lgs 226/2005.

### 1. Finanziamento delle attività

L'intero sistema regionale della Formazione Professionale in età di obbligo di istruzione e di diritto-dovere di istruzione e formazione professionale è sostenuto con risorse finanziarie a valere sui fondi regionali, sui fondi trasferiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'Obbligo Formativo, sui Fondi del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul Fondo Sociale Europeo Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, P.O. 2007-2013.

Si conferma, anche per l'anno scolastico e formativo 2010-2011, che i fondi regionali e statali, attualmente pari, complessivamente ad € 30.000.000,00 (capitolo F21503 del bilancio regionale di competenza 2010), devono essere destinati dalle Province al finanziamento delle prime e delle seconde annualità valide per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le suddette risorse vengono ripartite e assegnate alle Province al fine di garantire, in primis, la prosecuzione del primo anno dei percorsi sperimentali triennali attivati e funzionanti nel rispetto delle indicazioni contenute nella DGR n. 525/2010 nell'anno formativo 2009-2010 (secondo anno nel 2010-2011).

Sulla base delle indicazioni delle Province e come risulta dal sistema di monitoraggio regionale Si.Mon., il finanziamento delle prosecuzioni dei suddetti percorsi è pari, in fase di previsione, complessivamente, a € 16.306.895,01, comprensive delle risorse già assegnate e impegnate a favore della Provincia di Roma pari a € 2.398.226,80.

Le risorse residue, pari ad € 16.091.331,79 sono suddivise fra le Province del Lazio e sono sufficienti a garantire l'attivazione di un numero di corsi idoneo ad accogliere le preiscrizioni effettuate dalle famiglie ai sensi della nota prot. N. 277/SP del 2 marzo 2010, adottata congiuntamente dalla Regione Lazio e dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio (nel prosieguo anche detta "Circolare sulle iscrizioni ai percorsi triennali") nei limiti ivi previsti. Le ulteriori risorse disponibili pari ad € 1.391.312,00 sono destinate e assegnate alle Province per la realizzazione di azioni di sostegno al complessivo sistema dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale e non per l'attivazione di ulteriori percorsi triennali rispetto a quelli derivanti dalle preiscrizioni ai sensi della citata circolare sulle iscrizioni ai percorsi triennali. In particolare detti fondi devono essere utilizzati in via prioritaria per il finanziamento delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche partner in convenzione con gli enti di formazione e per il monitoraggio, il controllo e la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei percorsi triennali avviati.



Per quanto concerne il terzo anno dei percorsi triennali sperimentali, avviati nell'anno scolastico e formativo 2008-2009, il finanziamento avverrà con risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, P.O. 2007-2013 (nel prosieguo anche detto "F.S.E."), nella misura necessaria e nei limiti massimi di 110.000 euro per corso.

Le Province hanno la facoltà di attivare nuovi e ulteriori percorsi utilizzando risorse proprie e assicurandosi che ciascun primo anno attivato possa essere proseguito, a carico del bilancio provinciale, fino al conseguimento della qualifica professionale.

In ogni caso il costo massimo ammissibile di ciascun anno dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale non potrà essere superiore a 110.000 euro.

Per la gestione e la rendicontazione delle spese delle attività triennali, si fa riferimento alle vigenti norme in materia previste per gli interventi inerenti l'obbligo formativo, come specificato anche nel paragrafo 26 e ad eventuali aggiornamenti e adeguamenti delle stesse, attualmente in corso di rivisitazione e rielaborazione da parte della competente struttura.

Le Province sono tenute ad inviare una relazione trimestrale sui controlli effettuati in conformità alle leggi vigenti sulle attività finanziate a valere sui fondi statali e regionali.


Le risorse spettanti suddivise per Provincia risultano essere le seguenti:


Provincia	Fondi regionali I e II annualità (€)	III annualità Asse III – Inclusionione sociale FSE (€)	Biennali Asse II – Occupabilità FSE (€)	Risorse regionali per sostegno al sistema (€)	Totale (€)
Frosinone	2.962.960,00	1.650.000,00	315.491,26	134.798,39	5.063.249,65
Latina	3.442.670,00	1.320.000,00	1.120.000,00	154.055,31	6.036.725,31
Rieti	1.446.500,00	990.000,00	0	72.213,43	2.508.713,43
Roma	19.469.088,00	12.540.000,0	8.100.000,00	972.474,13	41.081.562,13
Viterbo	1.287.450,00	1.000.000,00	180.000,00	57.770,74	2.525.220,74
Totale	28.608.668,00	17.500.000,00	9.715.491,26	1.391.312,00	57.215.471,26

## 2. Modalità di attivazione delle prime annualità e procedure

Per quel che riguarda il numero dei corsi da attivare e da finanziare nell'anno formativo 2010-2011, si ribadisce che questi verranno definiti dalle Province sulla base delle risorse disponibili, dopo aver assicurato la copertura nel 2010-2011 dei primi anni funzionanti nel 2009-2010 e attivati nel rispetto dei criteri indicati nella DGR 525//2009.

Hanno precedenza nell'iscrizione al primo anno gli allievi che hanno conseguito il titolo di licenza media nell'anno scolastico 2009-2010 e hanno presentato la domanda di pre-iscrizione ai sensi della circolare relativa alle iscrizioni ai percorsi triennali, coerentemente con quanto prescritto nella circolare del MIUR n. 17 del 18 febbraio 2010.





Si ricorda, infatti, che nella Circolare sulle iscrizioni ai percorsi triennali, è stato richiesto alle famiglie di manifestare l'impegno all'iscrizione indicando 2 opzioni e ciò al fine di garantire a tutti gli studenti del Lazio l'assolvimento dell'obbligo di istruzione mediante l'iscrizione al corso triennale indicato quale prima o seconda scelta.

Sarà cura delle Province, pertanto, garantire che:

- i minori le cui famiglie in sede di pre-iscrizione hanno manifestato l'intenzione di iscriversi ad un corso che, alla scadenza del termine delle preiscrizioni fissata al 26 marzo 2010, non abbia raggiunto il numero minimo previsto per l'attivazione, possano assolvere all'obbligo di istruzione mediante l'inserimento in quei percorsi che possono essere regolarmente attivati, congruentemente con le risorse finanziarie disponibili;
- siano attivate, nell'ipotesi che si verificasse eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, tutte le procedure necessarie per informare tempestivamente la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, al fine di consentire l'iscrizione nella scuola secondaria superiore di secondo grado dei minori per i quali la domanda di iscrizione ai percorsi non possa trovare accoglimento.

### **3. Sistema regionale di monitoraggio, finalità e procedure**

Il sistema informativo e di monitoraggio regionale – Si.Mon. (nel prosieguo anche detto “Si.Mon.”) costituisce lo strumento attraverso il quale la Regione raccoglie le informazioni relative al sistema formativo regionale al fine di ottemperare agli obblighi di monitoraggio e controllo imposti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Si conferma, pertanto, la necessità e l'obbligatorietà dell'immissione dei dati nel sistema di monitoraggio suddetto, mediante l'osservanza delle procedure vigenti e sulla base di quanto specificamente prescritto nel successivo paragrafo 15.

Spetta alle Province provvedere tempestivamente all'attivazione delle procedure previste per registrare le attività finanziate ai sensi della presente Direttiva. In particolare, le stesse dovranno procedere - contestualmente all'avvio delle attività - al caricamento nel sistema informativo Si.Mon. dei progetti finanziati, al fine di consentire agli Enti gestori l'immissione nel sistema dei dati di propria competenza, anche al fine di rispettare gli obblighi di comunicazione delle informazioni analitiche sui corsi attivati e sugli allievi iscritti.

A tale fine le Province prevedono idonee misure atte a verificare il rispetto, da parte degli enti gestori, della corretta e tempestiva immissione nel sistema di monitoraggio suddetto dei dati relativi a tutti i percorsi di cui alla presente direttiva.

L'Amministrazione regionale procederà ad astrarre dal sistema Si.Mon. alla data del 10/10/2010 i dati relativi ai percorsi attivati e agli allievi iscritti, al fine di verificare gli adempimenti prescritti.

Si fa presente, inoltre, che le informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale rappresentano uno strumento fondamentale e imprescindibile al fine di costruire un sistema di anagrafe scolastica e formativa che consenta di registrare la tracciabilità del percorso formativo dei giovani dai 14 ai 18 anni (DGR 268/2008) e per consentire di adempiere alle finalità di programmazione del sistema formativo regionale.

I soggetti abilitati all'erogazione dei servizi riferiti ai percorsi formativi della presente Direttiva dovranno rispettare il sistema regionale relativo all'accreditamento, come meglio specificato nel successivo paragrafo 28.

### **4. Quadro delle azioni formative**

I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale sono percorsi rivolti ai giovani tra i quattordici e i diciotto anni che desiderano assolvere all'obbligo di istruzione nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale. Possono accedervi i minori in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, ovvero

quei i minori che abbandonano prematuramente i percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, come meglio specificato nel successivo paragrafo 6 (“Destinatari”).

Le azioni formative attivabili sono ricomprese nell’ambito delle figure professionali di cui all’allegato 1), 2) e 3) dell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 29 aprile 2010.

Le azioni sono realizzate in integrazione tra le Istituzioni scolastiche e le Istituzioni Formative mediante lo strumento giuridico della convenzione, attraverso la coprogettazione dei percorsi stessi e la reciproca collaborazione nell’iter formativo, con condivisione delle modalità di attuazione della valutazione e riconoscimento dei crediti.

I crediti consentono agli allievi di realizzare passaggi tra percorsi diversi e tra i due “sottosistemi” Istruzione-Formazione assicurandone così una sostanziale integrazione.

I percorsi portano all’acquisizione di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente ai livelli previsti dal quadro EQF.

## 5. Obiettivi

I percorsi triennali hanno i seguenti obiettivi:

- garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione con l’acquisizione, al termine del triennio, di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale corrispondente ai livelli previsti dal quadro EQF;
- accrescere, nella dimensione di prevenzione/contrasto della dispersione scolastica nel quadro dell’esercizio effettivo del diritto per tutti all’istruzione/formazione, la platea dei giovani che completano con successo il proprio percorso educativo in un’ottica di occupabilità;
- garantire, attraverso un sistema reciproco di certificazione delle competenze, intermedio e finale, il reciproco riconoscimento di crediti ai fini dei passaggi e dei rientri tra i sistemi dell’istruzione e della formazione professionale.

Per raggiungere i suddetti obiettivi, i progetti dovranno prevedere le seguenti attività:

- *coprogettazione* di percorsi curriculari triennali integrati, per consentire che anche il sistema istruzione possa certificare l’avvenuta acquisizione della qualifica professionale coerente con il livello di standards minimi previsti dalla normativa;
- *definizione* di un sistema di certificazione delle competenze, intermedio e finale, che consenta il reciproco riconoscimento;
- *attivazione* di un sistema condiviso di monitoraggio e di valutazione di efficacia che, tra l’altro, consenta la comparabilità dei sistemi in campo nazionale e favorisca la definizione di standard formativi e professionali da assumere a riferimento;
- *verifica* dei modelli e dei percorsi di innovazione didattica, metodologica, organizzativa che coinvolgano i sistemi dell’istruzione e della formazione professionale;
- *promozione* di un approccio sistemico di impianto/controllo/verifica del processo da attivare;



- *condivisione e sperimentazione* di efficaci ed efficienti soluzioni innovative nel campo della metodologia, della didattica, dell'organizzazione, anche ai fini della costruzione di un sistema di certificazione e riconoscimento reciproco dei crediti formativi;
- *acquisizione* di strumenti che si concretizzino in piani didattici e formativi che consentano il conseguimento degli obiettivi relativi all'acquisizione di conoscenze, capacità, abilità e competenze proprie della formazione professionale, con possibili passaggi e rientri tra i due percorsi;
- *acquisizione e/o* il potenziamento di specifiche competenze nel campo dell'orientamento, del riorientamento e del rapporto costruttivo con le famiglie.

## 6. Destinatari

I destinatari dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale sono tutti i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Per quanto concerne le prime annualità, i destinatari sono i minori di età compresa fra i 14 e i 16 anni, che abbiano titolo ad iscriversi al 1° anno della scuola secondaria di secondo grado per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Costituiscono titolo di precedenza per l'accoglimento dell'iscrizione al primo anno dei corsi triennali il conseguimento della licenza media nell'anno scolastico 2009-2010 e la manifestazione di impegno all'iscrizione effettuata dalle famiglie entro la data del 26 marzo 2010, sulla base di quanto indicato nella circolare prot. N. 277/SP del 2 marzo 2010, adottata congiuntamente dalla Regione Lazio e dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio, coerentemente con quanto prescritto nella circolare del MIUR n. 17 del 18 febbraio 2010.


Le disposizioni indicate nel presente paragrafo non si applicano agli allievi con disabilità certificata per i quali non vigono i limiti di età sopra indicati.

La Provincia valuterà l'eventuale ammissibilità dell'iscrizione di allievi di origine migrante che abbiano superato i limiti di età suddetti e siano presenti nel territorio regionale a seguito di adozione o ricongiungimento familiare e comunicherà le eventuali iscrizioni degli stessi alla Regione per l'opportuna presa d'atto.

## 7. Caratteristiche dei percorsi

Nelle sue linee fondamentali, il percorso si caratterizza per:

- *flessibilità* (stipula di convenzioni autonome tra Istituti ed Enti, struttura modulare, Unità Formative, certificazione e riconoscimento reciproco dei crediti, accordi particolari nella reciproca messa a disposizione di risorse professionali e materiali);
- *personalizzazione* (moduli di orientamento e riorientamento, di recupero, di approfondimento, integrativi per gli eventuali passaggi tra istruzione e formazione, di rinforzo per allievi in situazione di disagio, anche provenienti da altri paesi, piani individualizzati per allievi con disabilità);
- *integrazione tra il sistema dell'istruzione e della formazione professionale* (coprogettazione e reciproco riconoscimento di crediti, anche ai fini di successivi gradi di istruzione/formazione);
- *efficacia* (analisi iniziale dei bisogni formativi, adozione di misure di accompagnamento, personalizzazione dell'intervento formativo, tutoraggio, adozione di metodologie attive, di criteri per il monitoraggio e per le verifiche, reti di scuole, rapporto con le famiglie e con il territorio, sistema dei crediti);



- *trasferibilità e riproducibilità* (documentazione organica e sistematica delle esperienze, anche per via telematica, azioni di orientamento nella scuola di base, informazioni agli utenti, conferenze di servizio con i Dirigenti scolastici della Regione).

Per l'approfondimento di tali caratteristiche si rinvia ai successivi paragrafi.

## 8. Figure professionali di riferimento e Obiettivi formativi


Al termine del triennio, stante la normativa vigente, gli allievi dei percorsi triennali conseguiranno una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente ai livelli previsti dal quadro EQF ricompresa nell'ambito delle seguenti 21 figure e degli indirizzi di cui all'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010:

- 1 Operatore dell'abbigliamento
- 2 Operatore delle calzature
- 3 Operatore delle produzioni chimiche
- 4 Operatore edile
- 5 Operatore elettrico
- 6 Operatore elettronico
- 7 Operatore grafico (indirizzo stampa e allestimento - indirizzo multimedia)
- 8 Operatore di impianti termoidraulici
- 9 Operatore delle lavorazioni artistiche
- 10 Operatore del legno
- 11 Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto
- 12 Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore/ indirizzo riparazioni di carrozzeria)
- 13 Operatore meccanico
- 14 Operatore del benessere (indirizzo acconciatura - indirizzo estetica)
- 15 Operatore della ristorazione (indirizzo preparazione pasti - indirizzo sala e bar)
- 16 Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza (indirizzo strutture ricettive – indirizzo servizi del turismo)
- 17 Operatore amministrativo - segretariale
- 18 Operatore ai servizi di vendita
- 19 Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
- 20 Operatore della trasformazione agroalimentare
- 21 Operatore agricolo (indirizzo allevamento animali domestici indirizzo coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole indirizzo silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente)

Gli allievi di tutti i percorsi triennali conseguiranno crediti formativi per il proseguimento degli studi o nel sistema dell'istruzione o in quello della formazione professionale superiore, sulla base delle norme richiamate nella premessa della presente Direttiva (Decreto interministeriale n. 86 del 2004, Ordinanza Ministeriale n. 87 del 2004).

Si raccomanda, comunque, alle Province di diversificare significativamente l'offerta, evitando di replicare le stesse tipologie di corsi.

## 9. Durata, caratteristiche e competenze in esito al percorso





Il percorso è caratterizzato da una durata triennale di 3.150 ore complessive secondo una impostazione didattica rispondente alle esigenze degli allievi.

L'articolazione del percorso dovrà garantire l'acquisizione di:

- *saperi e competenze di base*, per le quali vanno previste attività formative sui quattro assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale (come previsto nel Regolamento recante norme in materia di obbligo d'istruzione, adottato con DM 139/2007);
- *competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del biennio*, come previsto nell'Allegato 2 del DM 139/2007;
- *competenze tecnico-professionali* specifiche, relative al profilo e al livello professionale individuato nel progetto e comuni, sulla base delle competenze tecnico professionali assunte quale standard minimo nell'Accordo Stato regioni 29 Aprile 2010, allegati 2 e 3;

#### **10. Criteri e modalità della valutazione periodica e finale**

La valutazione e la certificazione hanno l'obiettivo prioritario di sostenere i processi di apprendimento dei giovani e il loro orientamento, anche ai fini di facilitare i passaggi tra i diversi ordini e indirizzi di studio, allo scopo di far conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica professionale triennale entro il 18° anno di età.

Il riconoscimento delle competenze in ingresso degli allievi e la certificazione delle competenze intermedie e finali avverranno facendo riferimento all'accordo della Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004 e al decreto Ministeriale 22 Agosto 2007 e ai suoi allegati; i predetti adempimenti saranno a cura del gruppo didattico e i relativi certificati saranno firmati, congiuntamente, dal Responsabile dell'Ente di formazione e dal Dirigente Scolastico.

La valutazione dovrà essere effettuata per ogni ciclo formativo, con relativa registrazione sul libretto formativo dell'allievo dei crediti acquisiti.

Al termine del biennio gli allievi acquisiscono i saperi e le competenze di cui al D.M. 139/2007 nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, sulla base del modello di certificazione adottato con il D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010.

#### **11. Attività di stage e tirocinio**


Sono possibili attività di tirocinio:


- orientativo,
- di supporto all'apprendimento e di validazione del percorso

È invece obbligatoria l'attività di tirocinio formativo, con l'apporto anche di tutor aziendali inseriti nell'azione formativa.

#### **12. Personalizzazione del percorso formativo**

Sono previste attività individualizzate, con un'incidenza temporale fino al 15% del monte ore complessivo, per l'approfondimento, per il recupero, o per il sostegno ad allievi, anche provenienti da altri paesi, in particolari difficoltà sociali, culturali o personali, o per moduli di attività culturale e sportiva, o moduli finalizzati a passaggi intra e inter sistemici.





Per gli allievi con disabilità sono previste figure di sostegno e sono formulati piani di formazione individualizzati, allegati alle singole convenzioni, di cui fanno parte integrante. La partecipazione degli allievi con disabilità deve essere garantita da condizioni di accoglienza, di accessibilità e strumentazione adeguata per assicurare la piena integrazione e personalizzazione dell'intervento formativo.

### **13. Metodologie didattiche adottate**

Le metodologie privilegiate saranno quelle attive: per compiti reali, per centri di interesse, per lavoro interattivo e di gruppo, per problem solving.

Sono inoltre previste iniziative per singole problematiche, quali:

- sportello per la rilevazione dei bisogni formativi dei partecipanti in rapporto agli obiettivi;
- consulenza progettuale;
- relazioni e lezioni frontali
- gruppi di lavoro misti;
- dibattiti;
- simulazione di casi;
- reports.

### **14. Monitoraggio e valutazione dei risultati**

Tutta l'attività viene ad essere inserita in un quadro organico di monitoraggio e di assistenza tecnica, che dovrà consentire l'analisi dello stato di avanzamento dei progetti e dei risultati ottenuti, nonché la verifica della loro efficacia e la valutazione della loro sostenibilità e trasferibilità. A tale fine le Province dovranno assicurare la definizione di indicatori che consentano di misurare l'efficacia degli interventi e di fornire informazioni utili anche a migliorare la definizione degli standard professionali e formativi.

Il set degli indicatori dovrà essere fornito alla Direzione regionale all'avvio della programmazione operativa dei percorsi triennali. A conclusione dell'anno formativo le Province dovranno trasmettere alla Direzione una specifica relazione contenente la descrizione dei principali risultati raggiunti e la quantificazione degli indicatori.

Ciascuna Provincia provvederà ad attivare gli organismi di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi realizzati in ambito provinciale.


A livello regionale il monitoraggio e la valutazione dell'esperienza potrà essere curato anche dal Comitato Paritetico di coordinamento, composto dai Direttori regionali competenti in materia, dai rappresentanti delle Province, da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico regionale.

Il comitato paritetico di coordinamento avrà il compito di verificare l'attualità delle qualifiche e formulare proposte in relazione a nuovi fabbisogni emergenti.

Il Comitato, nell'ambito delle attività di monitoraggio e assistenza tecnica che intenderà promuovere, potrà avvalersi di necessarie competenze specialistiche che assicurino carattere di scientificità anche agli strumenti della rilevazione.

### **15. Sistema informativo e di monitoraggio regionale**

Il sistema di monitoraggio regionale ("SIMON."), costituisce lo strumento attraverso il quale la Regione raccoglie le informazioni necessarie al fine di ottemperare agli obblighi di monitoraggio e controllo imposti dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché per adempiere alla funzione di programmazione del sistema formativo regionale e per acquisire una banca di dati utile al fine di implementare e aggiornare il Sistema Informativo Regionale dell'Istruzione e della Formazione (S.I.R.I.F.), di cui alla D.G.R. 268 del 18 Aprile 2008.



Per quanto concerne i dati riferiti agli allievi, anche in considerazione della necessità di vigilare, nell'ambito delle rispettive competenze, sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione, si specifica che gli enti gestori dovranno sempre introdurre tutti i dati relativi agli allievi richiesti dal sistema di monitoraggio regionale (Si.Mon.), nonché, se ivi non presente, l'istituzione scolastica di provenienza, l'anno di trasferimento dalla stessa, quello di conseguimento del titolo di licenza media, nonché l'eventuale rinuncia al corso come indicato di seguito.

L'istituzione formativa dovrà rispettare quanto prescritto nella circolare prot. N. 277/SP del 2 marzo 2010, richiamata in premessa e con le modalità ivi indicate; avrà l'obbligo di registrare, immediatamente, la rinuncia dell'allievo al corso (in itinere o finale), previo nulla osta dell'ente o dell'istituzione scolastica di destinazione, comunicando contestualmente detta informazione, unitamente alla destinazione dell'allievo, all'istituzione scolastica responsabile della verifica di assolvimento dell'obbligo di istruzione, nonché all'Amministrazione competente.

Sarà compito del gruppo di coprogettazione paritetico, composto dai rappresentanti dell'ente di formazione e dell'istituzione scolastica, verificare l'adempimento dei suddetti obblighi di comunicazione.

Sarà cura della Provincia vigilare sul rispetto degli obblighi di comunicazione e trasmettere alla Direzione regionale competente, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145, Roma tutte le suddette informazioni.

#### **16. Indicazioni per la formazione dei corsi.**

I primi anni dei percorsi possono essere attivati unicamente con un numero di iscritti pari a 23 unità.

L'Amministrazione provinciale valuterà particolari esigenze territoriali o di sicurezza che giustifichino la riduzione del numero di allievi a 20, comunicandolo tempestivamente alla Regione per l'opportuna presa d'atto e riparametrando i costi sulla base dei criteri specificati nel successivo paragrafo 26.


Nel caso il numero degli allievi frequentanti scenda al di sotto dei 20, saranno attivate azioni di riorganizzazione mediante accorpamento e/o riparametrazione dei costi sulla base dei criteri specificati nel successivo paragrafo 26. Le Province, infatti, dovranno favorire l'ottimizzazione del processo di definizione dei percorsi, al fine di massimizzare il soddisfacimento delle iscrizioni presentate.

A tale scopo, laddove singoli percorsi non risultassero attivabili a causa del mancato raggiungimento delle soglie minime di partecipazione previste al presente paragrafo, potranno procedere ad accorpamenti di due o più percorsi formativi, soprattutto se affini e caratterizzati da diverse ore di insegnamento comuni, in un unico progetto articolato su più percorsi di qualifica. Tale procedura, tuttavia, è ritenuta ammissibile solo se il costo di ciascun progetto articolato su più percorsi non risulti superiore a 110.000 Euro (costo massimo ammesso per ciascuna annualità).

L'Amministrazione provinciale, in relazione alla presenza di alunni disabili ed al loro grado di invalidità, definisce altresì la riduzione del numero degli iscritti per corso, numero che non può comunque essere inferiore al numero minimo di 14 allievi.

#### **17. Istituzioni formative e scolastiche coinvolte**

Possono attuare i percorsi triennali tutte le Istituzioni formative (enti) e i Centri afferenti alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, nel rispetto delle normative vigenti in materia ed in particolare delle disposizioni regionali in materia di accreditamento, per le quali si rimanda al successivo paragrafo 28.



Le Province dovranno esperire procedure ad evidenza pubblica per la selezione degli enti attuatori, salvi i casi di *affidamento in house* alle Agenzie formative provinciali e ai Centri provinciali di formazione professionale.

L'individuazione delle Istituzioni scolastiche partner delle Istituzioni Formative sarà effettuata dalla Direzione generale dell'USR del Lazio, d'intesa con la Direzione regionale competente in relazione ai percorsi in argomento e con le Province, sulla base del criterio della territorialità e della coerenza con i settori professionali.

L'adesione dell'istituzione scolastica al progetto sarà espressa con delibera del Consiglio d'Istituto sentito il parere del Collegio dei docenti.

### 18. Organi responsabili del progetto e dei percorsi

Concorrono alla responsabilità del progetto il *Comitato tecnico paritetico*, istituito congiuntamente tra istituzione scolastica ed Istituzione Formativa cui fa capo il Centro sede di attività del corso, in esecuzione della Convenzione sottoscritta tra le parti.

In particolare, il *Comitato* è presieduto congiuntamente dal Responsabile dell'Istituzione formativa e dal Dirigente Scolastico; è costituito dai formatori del Centro e da docenti della Scuola, in misura del 50% delle due componenti e rappresentativi di tutte le aree formative (umanistica, scientifica, tecnologico-professionale) di cui è costituito il percorso.

Il gruppo è responsabile:

a) della coprogettazione iniziale, e cioè:

- della definizione dei livelli di apprendimento connessi alle competenze finali di base, comuni, professionali specifiche per i profili professionali indicati in precedenza;
- della organizzazione generale del percorso;
- della individuazione delle modalità di verifica degli apprendimenti, in coerenza con la normativa.

b) della gestione organizzativa in funzione dell'adattamento alla persona degli interventi formativi, con un uso flessibile della risorsa tempo, nell'ambito della incidenza temporale prevista dallo sviluppo annuale.

c) degli obblighi di comunicazione in relazione all'assolvimento dell'obbligo di istruzione

Del comitato che, per i compiti assegnati, funge anche da comitato scientifico, possono essere membri anche i docenti del gruppo didattico e i tutors.

Il documento che esprime la coprogettazione e che contiene tutti gli elementi sopra indicati è allegato alla convenzione e ne fa parte integrante.

Il comitato provvede altresì alle eventuali modifiche nell'attuazione dei percorsi che si renderanno necessarie in itinere, in coerenza con l'eventuale quadro normativo che si dovesse definire a livello nazionale e regionale.


La responsabilità dei percorsi è delle Istituzioni Formative (Enti) cui appartengono i Centri, sede di attività del corso, nel rispetto della Convenzione sottoscritta tra le parti.

Nell'ambito puramente didattico, il *gruppo didattico*, costituito da formatori del Centro e docenti dell'Istituto Scolastico, curerà:

- le verifiche degli apprendimenti e la certificazione delle competenze acquisite nelle Unità Formative;
- le verifiche degli apprendimenti necessarie e la conseguente certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- la registrazione delle competenze certificabili sul Libretto formativo personale dell'allievo, firmato dal Responsabile dell'Istituzione formativa e dal Dirigente scolastico.

**Tutors**





Per il supporto alle attività degli allievi sono individuati per ogni gruppo classe mediamente n.2 tutors, di cui 1 dell'Ente di formazione e 1 dell'Istituzione scolastica. L'individuazione dei tutors sarà effettuata rispettivamente dal Responsabile dell'Ente di Formazione e dal Dirigente Scolastico, non solo in base alla disponibilità manifestata ma anche al possesso di titoli ed esperienze documentabili nel campo dell'orientamento e del supporto agli allievi.

I tutors curano le misure di accompagnamento e di supporto:

- orientamento e riorientamento,
- rapporti con le famiglie e con il territorio,
- azioni di sostegno e di supporto per allievi in difficoltà.

#### **Figure di sostegno per allievi con disabilità**

Nel progetto sarà prevista la presenza, ove necessario, di figure di sostegno per allievi con disabilità, per le quali sarà previsto un finanziamento specifico nell'ambito delle risorse disponibili.

### **19. Tipologia delle risorse professionali impiegate e loro requisiti**

Il gruppo didattico sarà formato dagli Operatori della Formazione Professionale in possesso dei requisiti previsti dal relativo Contratto Collettivo di Lavoro degli Operatori della Formazione Professionale del 20 novembre 2007 (1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2010) ed eventualmente, su richiesta del Responsabile dell'Ente di Formazione e sulla base di quanto definito nella convenzione, da docenti in servizio presso le Istituzioni scolastiche partner, previo loro consenso e compatibilmente con gli obblighi di insegnamento e servizio dei docenti stessi. Le docenze, definite nell'ambito della coprogettazione dei percorsi e impartite dai docenti dell'Istituzione scolastica al di fuori dell'orario di servizio agli alunni frequentanti i percorsi in argomento saranno retribuite con contratti di prestazione d'opera dall'Istituzione Formativa con i fondi assegnati dalle Province.

### **20. Requisiti delle strutture formative sede dei corsi**

Le strutture formative sede dei corsi coincidono con le sedi accreditate per la macrotipologia "obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale" nella formazione professionale regionale, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 28.

Compete all'Ente di formazione professionale che ha stipulato la convenzione con l'Istituzione Scolastica fornire le garanzie in materia di sicurezza, di responsabilità civile e di misure antinfortunistiche per tutti gli operatori della formazione e per gli allievi.

Sono possibili accordi autonomi nelle singole convenzioni circa il reciproco uso di sedi e strutture, ai fini della funzionalità didattica, nel rispetto della normativa sull'accreditamento regionale comunque ricomprese nel costo di progetto.

### **21. Misure di accompagnamento**


#### **a) Accoglienza**

Obiettivi delle misure di accoglienza:

- conoscenza della persona
- valorizzazione delle sue esperienze e relativi vissuti di tipo culturale e sociale
- riconoscimento dei crediti in ingresso
- formazione del gruppo - classe e integrazione in esso
- conoscenza del contesto formativo, dei suoi attori e delle sue regole
- definizione o assunzione consapevole del progetto formativo
- delimitazione di un "patto formativo".

#### **b) Valutazione dei crediti in entrata**





All'inizio di ogni percorso nella fase di accoglienza, attraverso un bilancio delle risorse personali in grado di evidenziare i crediti formali, informali e non formali posseduti dagli allievi, si delinea il percorso formativo personalizzato.

### **c) Orientamento e riorientamento**

Obiettivi delle misure di orientamento:

- acquisire un quadro di riferimento, in chiave orientativa, del modello formativo e del settore di riferimento
- consentire alla persona di essere soggetto attivo nella costruzione e realizzazione del proprio progetto personale/professionale
- favorire l'individuazione del percorso più coerente con interessi, attitudini e competenze personali, consentendo eventualmente all'allievo una seconda possibilità di scelta e aiutandolo a riorientarsi.

### **22. Passaggi**

Agli allievi è garantita in ogni fase del percorso la possibilità di passaggi tra i sistemi dell'Istruzione e della Formazione Professionale. A tal fine sono previste iniziative didattiche di raccordo a loro sostegno.

Gli eventuali passaggi sono disposti su richiesta di chi esercita la potestà genitoriale sui minori.

Le azioni di riorientamento sono supportate da specifiche attività di consulenza e sostegno a cura dei tutors e degli orientatori.

### **23. Personalizzazione del percorso**

Per gli allievi in situazione di disagio personale e sociale, anche provenienti da altri Paesi, ivi compresi nomadi e immigrati, sono previste azioni di supporto e/o di recupero nell'ambito della quota oraria destinata alla personalizzazione del percorso.

Per gli allievi disabili sono previste figure di sostegno e sono formulati piani di formazione individualizzati, allegati alle singole convenzioni, di cui fanno parte integrante.

### **24. Misure di sistema**

*Ulteriore coinvolgimento delle istituzioni scolastiche*

Le istituzioni scolastiche che aderiscono sono coinvolte nelle fasi e nelle attività previste dal progetto, illustrate precedentemente e in seguito.

L'attività di informazione alle famiglie e raccolta di adesioni al percorso triennale avvengono ad opera dell'ente di formazione in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche.

Anche le Istituzioni scolastiche si faranno comunque promotrici di azioni di informazione e di orientamento sul territorio, indirizzate anche alla scuola di base, circa l'arricchimento dell'offerta formativa costituito dal percorso triennale, mediante apposite conferenze di servizio per i dirigenti scolastici e incontri con gli utenti e le loro famiglie.


Nella loro autonomia Enti e Istituzioni Scolastiche sottoscriventi le singole convenzioni coprogetteranno la concreta articolazione, organizzazione e gestione degli specifici percorsi, adattando le proposte dei percorsi in coerenza con la struttura già indicata, onde permettere il confronto, il monitoraggio e la sua riproducibilità.

### **25. Monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati**

Il monitoraggio dei percorsi formativi, la valutazione di efficienza e di efficacia sono attività obbligatorie.

Sono oggetto di monitoraggio:

- il modello formativo
- le metodologie e le prassi didattiche
- la regolarità dei percorsi
- il successo formativo
- le caratteristiche dell'eventuale abbandono,

- 
- la soddisfazione dell'utenza
  - gli esiti professionali e occupazionali
  - le caratteristiche e gli atteggiamenti dei formatori/docenti.

Dovranno essere previste modalità di raccolta dei dati ed informazioni statistiche sull'attività svolta, con particolare riguardo alla frequenza ed ai risultati dell'attività formativa, che, laddove non richieste nel Si.Mon., dovranno essere trasmesse periodicamente alla Regione.

## **26. Riparametrazione dei costi**

Tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti che erogano i corsi triennali di istruzione e formazione professionale, il cui personale è assunto con CCNL della formazione, nonché del fatto che il parametro costo ora/allievo risulta essere, per i corsi da questi tenuti, molto inferiore al costo medio della formazione professionale generalmente finanziata dalla Regione Lazio, si ritiene opportuno ricorrere, per la riparametrazione dei costi dei suddetti corsi, per la sola annualità 2010/2011, ad un sistema basato sui costi effettivi sostenuti in relazione al numero degli allievi che hanno partecipato al corso. In sede di rendicontazione quindi, qualora il numero degli allievi sia inferiore a quello preventivato, i costi ora/allievo dovranno essere riparametrati, analogamente a quanto già indicato nella DGR n. 602/2008, così come modificata ed integrata dalla DGR n. 94/2009.

## **27. Piano di qualificazione del sistema di istruzione e formazione professionale**

Il piano di qualificazione del sistema di istruzione e formazione professionale, secondo la modalità del coordinamento scientifico e metodologico, dell'accompagnamento e del monitoraggio delle azioni innovative, ha lo scopo di innalzare i livelli di istruzione e formazione dei giovani, con riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione europea per il 2010, avendo presenti le competenze di cittadinanza di cui all'obbligo di istruzione e le competenze chiave per l'apprendimento permanente dell'Unione europea.


Tale innalzamento va perseguito valorizzando le caratteristiche peculiari del sistema di istruzione e formazione professionale così come indicato dall'Unione europea in materia (Vocational Education and Training – VET) e nella prospettiva della filiera formativa verticale verso i diplomi professionali.

Le attività di coordinamento ed accompagnamento hanno per oggetto:

- la definizione delle filiere formative verticali secondo una progressione per qualifiche e diplomi professionali
- la progettazione per competenze e conoscenze
- le competenze di cittadinanza
- le metodologie della formazione efficace, con riferimento particolare ai compiti reali ed alle unità di apprendimento interdisciplinari e disciplinari
- la gestione dei crediti formativi
- la valutazione degli apprendimenti
- la certificazione degli apprendimenti
- l'accompagnamento all'inserimento lavorativo
- la continuità formativa ed il modello di diploma di istruzione e formazione professionale.

## **28. Nuovo accreditamento delle strutture di istruzione e formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni**

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 968 del 29/11/2007, avente per oggetto "Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687 - Approvazione della Direttiva accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio" e s.m. e i., è stata approvata la nuova



disciplina che regola, tra l'altro, l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, erogano la formazione per l'obbligo formativo/obbligo di istruzione e formazione professionale.

Salvo quanto specificato nel periodo successivo, tutti i soggetti pubblici e privati, compresi i Centri di formazione professionale delle Amministrazioni Comunali, per l'erogazione dei servizi riferiti ai percorsi formativi in oggetto, si devono accreditare ai sensi della DGR 968 del 29/11/2007 e s.m. e i. per la macrotipologia "obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale".

I Centri di Formazione provinciali e le Agenzie di formazione provinciali aventi i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di "in house providing" non sono tenuti ad accreditarsi ai sensi della DGR 968/07 e s.m.i. in quanto svolgono istituzionalmente attività di formazione e/o orientamento sulla base di specifiche disposizioni legislative (legge regionale 23/92 e legge regionale 14/99). Le strutture di tali Centri e Agenzie dovranno comunque garantire che le attività di formazione e orientamento siano svolte in spazi rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro e rispondenti agli adempimenti relativi alla eliminazione e/o superamento delle barriere architettoniche nonché alle altre disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere per l'obbligo di istruzione e formazione professionale.

Tali strutture dovranno, altresì, essere adeguatamente attrezzati ed idonei alla tipologia formativa e alle utenze a cui sono rivolte.

La Regione e le Province, ciascuna per la parte di propria competenza, dovranno vigilare sul rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

*Alto Sano D'Elle*

